



Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 18 luglio 2019, alle ore 14:30 in Milano, Via Bobbio n. 6, presso la sede dall'Associazione La Casa del Consumatore, è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli Associati de La Casa del Consumatore.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente nazionale Giovanni Ferrari il quale dà atto della convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto con avviso del 18 giugno 2019 e verifica la presenza dei seguenti associati: Elisabetta Procopio, Annalisa Antonini, Claudia Giadrossi, Angela Ferrari, Patrizia Poggiali, Giuliana Conte, Marco Biso, Guido Biondi, Barbara Acciaro, Giovanni Afferni, Doriana Sedmach, Luciana Atzori, Giovanni Ferrari, Andrea Giorgi, Orsenigo Carlamaria, Stefania Nardo, Davide Romanello, Rosa Siroli e Francesca Pincirolì, Alessio Vanzulli.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente
ordine del giorno

- 1) modifiche statutarie per adeguamento a normativa vigente in materia di Terzo Settore.
- 2) varie ed eventuali.

Assume l'incarico di curare la verbalizzazione della seduta Elisabetta Procopio.

Sul punto n. 1:

L'Assemblea, sentito il Presidente, all'unanimità delibera di integrare lo Statuto, con numeri di commi e lettere, ove mancanti, e approva le seguenti modifiche statutarie:

ART. STATUTO	TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	ART. COD 3° SET
1, c 1	È costituita ex art. 36 e segg. c.c. un'associazione denominata "La Casa del Consumatore" (di seguito "Associazione"). L'Associazione può essere indicata anche attraverso l'uso dell'abbreviativo "Casa del Consumatore".	È costituita ex art. 36 e segg. c.c. un'associazione denominata "La Casa del Consumatore APS" (di seguito "Associazione"). L'Associazione può essere indicata anche attraverso l'uso dell'abbreviativo "Casa del Consumatore APS".	35, c 5
2, c 3	Non presente. Inserire dopo comma II.	L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	35, c 1 e 2
3	Intero testo attuale	L'Associazione persegue il proprio scopo esclusivo ed oggetto anche attraverso: - la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori ed utenti in Italia e	/



		nell'Unione Europea, ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt. 75 e ss c.p.p. nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell'intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti; - la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori; - la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza; - la promozione di uguali condizioni per l'accesso dei cittadini, anche non abbienti, al diritto e alla giustizia; - la costituzione di comitati e/o	
--	--	--	--



		associazioni, per specifiche finalità, finalizzate alla tutela dei consumatori ed utenti come singoli e come portatori di interessi collettivi e diffusi; - la costituzione e istituzione di gruppi di acquisto solidale. - la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell'accezione più estesa, forme deflattive del contenzioso; In ogni caso l'associazione non svolgerà attività diverse rispetto all'oggetto sociale.	
4, c 11	L'iscrizione dà diritto a partecipare alla vita democratica dell'Associazione e ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto, secondo le modalità di seguito stabilite, all'elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto.	L'iscrizione dà diritto a partecipare alla vita democratica dell'Associazione e ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto, secondo le modalità di seguito stabilite, all'elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta alla sede nazionale.	15, c 3
6, c 2	Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato, di qualsiasi eventuale tipo, ha diritto ad un voto in assemblea.	Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato, di qualsiasi eventuale tipo, ha diritto a un solo voto in assemblea.	24, c 1 e 3
6, c 7 lett e	approva, preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto consuntivo ovvero i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;	approva, preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto finanziario per cassa ovvero il bilancio di esercizio dell'Associazione;	13, c 1 e 2
7, c 1	Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e da membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di due e massimo di	Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e da membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di due e massimo di sedici. Al fine di	26, c 4





	sedici. Al fine di garantire un adeguato livello di professionalità e conoscenza dell'Associazione e dei suoi fini, possono essere eletti membri del Comitato Direttivo gli iscritti all'Associazione da almeno due anni.	garantire un adeguato livello di professionalità e conoscenza dell'Associazione e dei suoi fini, possono essere eletti membri del Comitato Direttivo e Presidente gli iscritti all'Associazione da almeno due anni.	
7, c 12, lett b	b) predispone il rendiconto consuntivo annuale o il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea;	b) predispone il rendiconto finanziario per cassa o il bilancio di esercizio da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea;	13, c 1 e 2
9, c 2	Ad esso è demandata la verifica della contabilità e della rendicontazione di progetti pubblici e privati; all'uopo presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione sul rendiconto economico finanziario ovvero sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.	Ad esso è demandata la verifica della contabilità e della rendicontazione di progetti pubblici e privati; all'uopo presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione sul rendiconto finanziario per cassa o sul bilancio di esercizio dell'Associazione.	13, c 1 e 2
10, c 6 e segg	Non presente. Aggiungere commi 6 e segg.	Ai revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I revisori vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Essi esercitano inoltre il controllo contabile sull'associazione. I revisori esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Comitato Direttivo notizie sull'andamento delle	30, c 6,7,8

		operazioni sociali o su determinati affari.	
11, c 5 e 6	Non presente. Aggiungere commi 5 e 6.	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	8, c 1
12, c 2	In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma I, del Testo Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente associazioni di consumatori, salva diversa e motivata decisione del Comitato Direttivo.	9



Sul punto n. 2:

Nulla da deliberare.

Alle ore 16:30, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta.

Di seguito si trascrive il testo dello Statuto come oggi modificato.

F.to Giovanni Ferrari

F.to Elisabetta Procopio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
23 LUG. 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 23/07/19 Serie 3 N. 5755
Con € ESSENZE



IL FUNZIONARIO
Teresa BARBERA (*)

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

181 Firma su delega del Direttore provinciale, Dott.ssa Paola Cammili



STATUTO "LA CASA DEL CONSUMATORE"

Art. 1 - Denominazione, durata, marchio e sede

1. È costituita ex art. 36 e segg. c.c. un'associazione denominata "La Casa del Consumatore APS" (di seguito "Associazione"). L'Associazione può essere indicata anche attraverso l'uso dell'abbreviativo "Casa del Consumatore APS".
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
3. Il simbolo dell'Associazione è il marchio riprodotto sul sito www.casadelconsumatore.it ed è costituito dalla rappresentazione grafica di una casa ai cui lati si affacciano i profili stilizzati di un uomo e di una donna. I colori utilizzati nel marchio sono il bianco, l'azzurro, il blu e il verde.
4. L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 2 - Definizione e oggetto

1. L'Associazione è un'associazione di consumatori e utenti, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed a base democratica e partecipativa.
2. Ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali.
3. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.
5. L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali:
 - a) di natura economico – patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici;
 - b) di natura informativo – divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;
 - c) di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore;
 - d) di natura economico – sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.
6. L'Associazione svolge attività, con la finalità esclusiva di cui al presente articolo, anche in corrispondenza, avendone i requisiti, a quanto prescritto dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64, e sue modifiche e integrazioni successive, istitutiva del servizio civile nazionale.
7. L'Associazione, per l'esclusiva tutela dell'utente-consumatore, opera, ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349, come associazione di protezione ambientale, per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con riferimento alle seguenti tematiche: fonti rinnovabili e alternative di energia; impatto ambientale delle infrastrutture e valutazioni; inquinamento atmosferico; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; energia sotto ogni forma compatibile con la salute dei cittadini; tutela delle acque; risanamento dei siti e dei boschi.

Art. 3 - Attività

1. L'Associazione persegue il proprio scopo esclusivo ed oggetto anche attraverso:
 - a) la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori ed utenti in Italia e nell'Unione Europea, ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt. 75 e ss c.p.p. nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell'intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di

eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

c) la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;

d) la promozione di uguali condizioni per l'accesso dei cittadini, anche non abbienti, al diritto e alla giustizia;

e) la costituzione di comitati e/o associazioni, per specifiche finalità, finalizzate alla tutela dei consumatori ed utenti come singoli e come portatori di interessi collettivi e diffusi;

f) la costituzione e istituzione di gruppi di acquisto solidale;

g) la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell'accezione più estesa, forme deflattive del contenzioso;

2. In ogni caso l'associazione non svolgerà attività diverse rispetto all'oggetto sociale.

Art. 4 - Associati

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. Possono essere associati anche associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l'Associazione ed a condividerne i fini.

3. La qualità di associato si acquista mediante richiesta di aderire all'Associazione ed ha effetto dal giorno del ricevimento. Il Comitato Direttivo, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, può sospendere l'esecutività dell'ammissione.

4. L'adesione all'Associazione è a titolo oneroso e a tempo indeterminato.

5. L'iscrizione avviene presso la sede nazionale o le Sezioni territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, e l'impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari nazionali e territoriali.

6. L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo dell'Associazione. È facoltà delle Sezioni territoriali determinare, nell'ambito del minimo e massimo fissati dal Comitato Direttivo, la quota richiesta annualmente agli associati, eventualmente istituendo diverse categorie di associati, avuto riguardo ai servizi loro resi, fermo restando in ogni caso che ad ogni associato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto.

7. La quota associativa annua è di spettanza della Sezione presso la quale viene formalizzata l'adesione all'Associazione. Il Comitato Direttivo può stabilire una percentuale fissa o variabile di spettanza dell'Associazione Nazionale.

8. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.

9. In caso di prolungata morosità il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato dall'Associazione. Le quote versate non sono in ogni caso rimborsabili o ripetibili. Non sono ammessi associati temporanei.

10. L'associato ha diritto e facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto dal momento della ricezione della comunicazione scritta di recesso da parte della Sezione territoriale o della Sede nazionale presso la quale ha formalizzato la propria adesione.

11. L'iscrizione dà diritto a partecipare alla vita democratica dell'Associazione e ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto, secondo le modalità di seguito stabilite, all'elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta alla sede nazionale.

12. Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell'Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo.

13. L'associato può essere escluso quando:



- a) non osserva le disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti, o le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- b) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell'Associazione;
- c) eserciti, anche per interposta persona o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal Comitato Direttivo.

Art. 5 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Presidente;
4. in caso di nomina, il Segretario Generale e i Vicepresidenti;
5. i Revisori.

Art. 6 - Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato, di qualsiasi eventuale tipo, ha diritto a un solo voto in assemblea.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo con il rispetto delle seguenti modalità: l'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno e della data e ora di prima e seconda convocazione, viene pubblicato mediante affissione presso la sede dell'Associazione per tutti i trenta giorni antecedenti la data di prima convocazione.
4. Sono ammessi alla partecipazione e al voto in assemblea gli associati che facciano pervenire alla sede nazionale la loro comunicazione scritta di partecipazione almeno tre giorni prima della data di prima convocazione.
5. L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti.
6. Lo statuto e i regolamenti possono essere modificati in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea ed in seconda convocazione con il voto dei tre quinti dei presenti.
7. L'Assemblea:
 - a) elegge ogni cinque anni i membri del Comitato Direttivo;
 - b) elegge ogni cinque anni il Presidente;
 - c) elegge ogni cinque anni i Revisori;
 - d) fissa gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione;
 - e) approva, preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto finanziario per cassa ovvero il bilancio di esercizio dell'Associazione;
 - f) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - g) delibera su ogni materia sottoposta alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.
8. Le delibere dell'assemblea ed i rendiconti approvati sono pubblicati sul sito dell'Associazione.

Art. 7 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e da membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di due e massimo di sedici. Al fine di garantire un adeguato livello di professionalità e conoscenza dell'Associazione e dei suoi fini, possono essere eletti membri del Comitato Direttivo e Presidente gli iscritti all'Associazione da almeno due anni.
2. Il Comitato Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre ed è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della seduta ai membri del Comitato con lettera raccomandata oppure per fax o per e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
3. Con le medesime modalità il Comitato può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti o dall'organo di revisione.
5. Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, dal Vicepresidente più anziano, ovvero, in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato.
5. Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve diverse

maggioranze richieste dal presente Statuto per particolari delibere; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Della seduta viene redatto verbale, da trasmettersi a tutti i componenti entro i quindici giorni successivi alla riunione, con le medesime forme richieste per la convocazione del Comitato.

8. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per via telematica.

9. Il membro del Comitato che, senza giusta causa o giustificato motivo, non presenzi a tre sedute consecutive è automaticamente escluso dall'organo e decade perciò di diritto dalla carica.

10. Il Comitato è l'organo direttivo, amministrativo e gestionale dell'Associazione. Per il suo miglior funzionamento, sino a tre dei suoi membri possono essere nominati, con delibera del Comitato su proposta del Presidente, Vicepresidenti. Con le medesime modalità può altresì procedersi alla nomina di un Segretario Generale.

11. In caso di nomina, il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle sedute del Comitato e coadiuva il Presidente e il Comitato nelle attività di natura amministrativa, organizzativa e contabile dell'Associazione; il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di temporanei impedimento, assenza o dimissioni. Sia il Vicepresidente che il Segretario Generale possono essere incaricati dal Presidente, per iscritto e per singoli affari, a sostituirlo e rappresentarlo nei rapporti con i terzi. Essi, al pari degli altri membri del Comitato, possono essere incaricati dal Presidente o dal Comitato, a seconda della competenza, quali responsabili di settore, di sezioni tematiche, di comitati ed assumere deleghe funzionali e di rappresentanza negli organismi pubblici e privati.

12. Il Comitato Direttivo:

- a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dall'Assemblea;
- b) predispone il rendiconto finanziario per cassa o il bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;
- d) delibera annualmente l'entità delle quote associative, fissando un limite minimo e massimo, salva la possibilità di specifiche condizioni in caso di convezioni con enti, approvate o ratificate dal medesimo Comitato;
- e) approva l'entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle sezioni territoriali dell'Associazione agli organi centrali;
- f) convoca l'Assemblea;
- g) approva i regolamenti e codici attuativi dello Statuto;
- h) istituisce comitati tecnico-scientifici o sezioni tematiche definendone le competenze, l'organizzazione, i membri e le regole di funzionamento;
- i) autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi;
- j) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici, privati o istituzionali;
- k) nomina i responsabili territoriali in assenza o nelle more della costituzione degli organi;
- l) compie le attività e assume le deliberazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- m) delibera in ordine ai rimborsi spese ed assunzione di personale;
- n) fornisce, se richiesto, parere non vincolante in ordine all'esercizio dei poteri di cui all'art. 8 dello Statuto ed è comunque investito di poteri di vigilanza sugli stessi, anche ove delegati;
- o) predispone o collabora alla predisposizione dei progetti pubblici e privati realizzati dall'associazione in proprio o con altri soggetti, vigila sull'attuazione degli stessi ed è responsabile della loro rendicontazione; all'uopo, di concerto con i Revisori, adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione idonei ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- p) delibera in ordine ad ogni altra materia indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell'Associazione. Presiede e dirige, indirizzandone l'attività, l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

2. Il Presidente:

- a) convoca gli organi dell'Associazione e ne assicura il regolare funzionamento;
- b) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei





giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di subdelega per iscritto senza atto notarile;

- d) può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali;
- e) può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie;
- f) pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;
- g) può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per singoli affari;
- h) in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento adottato.

Art. 9 - Revisori

- 1. L'organo di revisione è formato da un Revisore unico con un membro supplente o da un collegio di tre Revisori, a seconda della deliberazione dell'Assemblea degli associati.
- 2. Ad esso è demandata la verifica della contabilità e della rendicontazione di progetti pubblici e privati; all'uopo presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione sul rendiconto finanziario per cassa o sul bilancio di esercizio dell'Associazione.
- 3. I Revisori debbono essere iscritti all'Albo dei Revisori, possono non essere associati e potranno essere retribuiti su delibera del Comitato Direttivo.
- 4. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Comitato Direttivo.
- 5. I Revisori possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.
- 6. Ai revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 7. I revisori vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Essi esercitano inoltre il controllo contabile sull'associazione.
- 8. I revisori esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.
- 9. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Comitato Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 - Sezioni territoriali

- 1. L'Associazione è strutturata a livello territoriale regionale, provinciale e comunale attraverso Sezioni territoriali approvate dal Comitato Direttivo e soggette al presente Statuto.
- 2. Le Sezioni territoriali sono regolate da apposito regolamento o statuto approvato dal Comitato Direttivo.
- 3. La Sezione regionale Lombardia è costituita come articolazione regionale dell'associazione nazionale, è regolata dal presente statuto, ha propria autonomia funzionale e un ordinamento a livello regionale eletto su base democratica. A tal fine l'elettorato attivo di cui all'articolo 6 del presente statuto è riconosciuto ai soli associati che risiedono nella Regione Lombardia o hanno aderito all'associazione presso una delle sedi ivi ubicate.
- 4. Tutte le Sezioni territoriali:
 - a) debbono essere regolate nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Codice del Consumo e sue successive modificazioni e integrazioni, anche di natura secondaria e amministrativa;
 - b) debbono essere dotate di propri organi rappresentativi, amministrativi e direzionali a partecipazione democratica degli associati del territorio di riferimento;
 - c) attribuiscono agli aderenti la qualità di associati all'Associazione nazionale, con accettazione da parte degli stessi del presente statuto;
 - d) debbono tenere un elenco degli associati aggiornato, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare annualmente al Presidente, con ogni connesso effetto di legge, il numero degli associati, trasmettendo l'elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Presidente;
 - e) si conformano alle direttive impartite e alle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione nazionale;
 - f) operano sul territorio quali Sezioni dell'Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con l'Associazione nazionale o altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;
 - g) possono fregiarsi della denominazione "La Casa del Consumatore" accompagnata all'indicazione geografica di operatività della Sezione (es. "La Casa del Consumatore Sezione Liguria" o "La Casa del Consumatore Sezione Ragusa");

h) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell'Associazione.

5. Tutte le Sezioni territoriali sono autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, di tutti i comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

6. Conseguentemente l'Associazione nazionale non risponde a qualsiasi titolo, ragione o causa, in specie per il fatto dell'iniziale istituzione o riconoscimento della Sezione, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalle Sezioni o dalle persone che le rappresentano, nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere, lesive del nome, dell'immagine dell'Associazione, ovvero difformi dalle finalità di cui al presente

7. Le Sezioni sono tenute ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti nazionali nonché alle direttive del Comitato Direttivo, che ne esercita il controllo.

8. L'Associazione nazionale ha competenza su tutto quanto non rimesso alla competenza delle Sezioni, ferma restando la facoltà di intervento sulle materie di competenza delle Sezioni in sostegno delle stesse o in loro sostituzione, in caso di inattività e/o di inadempienze statutarie e regolamentari, secondo il principio di sussidiarietà.

9. Sono comunque di competenza esclusiva dell'Associazione nazionale i rapporti e le relazioni internazionali, la tutela del nome, dell'onore, del simbolo e dell'immagine dell'Associazione.

10. Le Sezioni hanno l'obbligo di coordinarsi con l'Associazione nazionale, ogni qual volta il loro intervento implichi assunzione di iniziative, anche non pubbliche, riferibili direttamente o indirettamente ad istituzioni, enti, organizzazioni e, comunque, a soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi, non regionali, comunque, produca effetti al di fuori del territorio regionale, provinciale e comunale di competenza.

11. In base ai medesimi principi, le Sezioni provinciali e comunali debbono coordinare la loro attività con quella delle corrispondenti Sezioni regionali.

12. Il Comitato Direttivo, qualora riscontri che la Sezione territoriale ha posto in essere azioni, attività o comportamenti lesivi dell'immagine nazionale ed internazionale dell'Associazione o in caso di gravi inadempienze o violazioni di deliberi, decisioni o disposizioni nazionali o locali o del presente statuto, invita gli organi della Sezione a porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.

13. Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l'invito del Comitato non venga accolto, il Comitato Direttivo delibera la nomina di un Commissario straordinario che assume la temporanea rappresentanza della Sezione, compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente Statuto e convoca gli associati di Sezione per la nomina dei nuovi organi.

14. Le Sezioni territoriali che fossero attualmente regolamentate da disposizioni in contrasto o comunque non in armonia con il presente Statuto sono tenute a procedere all'adeguamento ed armonizzazione.

Art. 11 - Patrimonio

1. Per il raggiungimento degli scopi statuari e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative individuali o in convenzione o in qualsiasi altra forma;
- b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- c) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- e) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

2. Il patrimonio è costituito inoltre dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.

3. In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statuari.

4. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione.

5. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di



finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – Scioglimento

1. Il Comitato Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione o per altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato esclusivamente dall'Assemblea con la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma I, del Testo Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente associazioni di consumatori, salva diversa e motivata decisione del Comitato Direttivo.

